



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco
Al Responsabile del Servizio
Finanziario
E p.c.
All' Organo di Revisione
del Comune di Rovetta

Oggetto: ARCHIVIAZIONE Prospetto spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 (art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011).

A seguito dell'esame del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2019, inviato alla Sezione, archivia il procedimento di controllo ma si ritiene, tuttavia, utile ricordare alcuni principi che devono essere rispettati per le spese in parola.

Gli acquisti fatti in occasioni di eventi che giustificano la spesa in quanto coerenti con la finalità proprie della stessa perché destinata ad accrescere il prestigio dell'ente devono corrispondere ai canoni di sobrietà e di ragionevolezza.

A tal fine giova richiamare quanto sancito dalla recente deliberazione n. 63 del 10 giugno 2020 Corte Conti Piemonte: "le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato". La sobrietà deve poter essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l'attività amministrativa.

Ciò si traduce, nella materia in esame, nella necessità di dover tenere sempre conto del fondamentale principio di sobrietà della spesa concretamente sostenuta, esigenza insita nel doveroso rispetto del limite della ragionevolezza, implicito nell'esercizio di qualsiasi attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Luigi Burti)

LUIGI BURTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
17.02.2021 09:58:04
CET



CORTE DEI CONTI